

Penale Sent. Sez. 5 Num. 26277 Anno 2026
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MERIGGI FEDERICO MARIA
Data Udiencia: 19/03/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Gavina Francesco nato a TORINO il 04/05/1935

avverso la sentenza del 20/11/2025 della Corte d'appello di Torino

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

sentito l'Avvocato Federico Sinagra che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio ordinario dal Tribunale di Alessandria: 1) ha dichiarato estinto per sopravvenuta prescrizione il reato di bancarotta documentale semplice di cui al punto terzo dell'imputazione; 2) ha confermato la responsabilità dell'attuale ricorrente per i reati di bancarotta per causazione del fallimento mediante operazioni dolose e di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva contestati rispettivamente ai punti primo e secondo dell'imputazione a Francesco Gavina quale amministratore unico della società Monteserra s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Alessandria in data 13-14 luglio 2016, reati aggravati dalla gravità del danno patrimoniale e dalla pluralità dei fatti di bancarotta; 3) ha rideterminato la pena in anni due di reclusione (ferme le

attenuanti generiche già riconosciute in prevalenza sulle aggravanti e la sospensione già concessa); 4) ha ridotto la durata delle pene accessorie a quella della pena principale.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, per tramite del proprio difensore avv. Federico Sinagra, articolando tre motivi, di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo lamenta inosservanza di legge penale in ordine agli artt. 223 e 216 r.d. 267/42 e vizio di motivazione in ordine alla affermazione della bancarotta per distrazione con specifico riguardo ai profili della messa in pericolo del patrimonio societario e dell'elemento soggettivo. Deduce che: a) la stessa imputazione aveva dovuto ridurre ad euro 85 mila circa la dimensione dell'ipotesi distrattiva (originariamente pari ad euro 362mila circa) mediante la ricezione dei risultati della consulenza tecnica della difesa che, allargando il perimetro dell'indagine contabile, aveva dimostrato come alle uscite di risorse dal patrimonio societario l'imputato e la sua famiglia avessero fatto corrispondere pressoché immediatamente entrate riparatorie; b) alla data del fallimento i debiti della Monteserra erano di euro 196.305.33 (comprensivi degli interessi) quando il fallimento, a chiusura del pagamento dei creditori, aveva liquidato euro 174.337.00 lasciando scoperti euro 21.968.26, di cui soltanto euro 2.202 erano debiti correnti, la restante cifra derivando da onorari dei professionisti che avevano seguito le procedure (concordato prima e fallimento poi); c) la verifica della bancarotta per distrazione, quale reato di pericolo concreto, avrebbe richiesto allora lo scrutinio della concreta offensività degli atti incriminati e della correlata configurazione del dolo; d) la Corte di appello non aveva esaminato i profili indicati come richiesto in concreto in un quadro in cui la stessa sentenza impugnata evidenziava come il dissesto fosse stato determinato dagli effetti delle fideiussioni prestate.

2.2. Con il secondo motivo prospetta inosservanza di legge penale in ordine agli artt. 223 e 216 r.d. 267/42 e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della bancarotta per causazione del fallimento mediante operazioni dolose con specifico riguardo alla ricorrenza dell'elemento soggettivo ed al profilo della prevedibilità dell'evento. Richiamati gli arresti giurisprudenziali in ordine alla struttura della fattispecie qui in esame, deduce che la sentenza non aveva adeguatamente considerato plurimi elementi significativi della carenza in concreto del necessario coefficiente di prevedibilità della possibilità delle fideiussioni di generare il dissesto e tra questi in particolare: 1) il carattere notevolmente risalente delle fideiussioni

rispetto all'evento fallimento; 2) la loro natura di operazione routinaria ed imposta dalle banche; 3) la presenza di fideiussioni personali di tutta la famiglia Gavina; 4) la presenza di garanzia Cofidi a prima richiesta a copertura di almeno il 50 % dell'importo garantito.

2.3. Con il terzo motivo si duole di inosservanza di legge penale in ordine all'art. 219 r.d. 267/42 e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Deduce che, anche per l'effetto della riduzione dell'impatto delle garanzie sulla situazione economica della società, dovuta all'intervento delle fideiussioni personali dell'imputato e dei suoi familiari ed all'operare a favore delle banche del Fondo di garanzia istituito presso Mediocredito Centrale S.p.a., avrebbe dovuto valutarsi la ricorrenza dell'attenuante di cui all'art 219 comma 3 l. fall., valutazione che, invece, era mancata nella sentenza impugnata.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il difensore dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1. L'imputazione, all'esito della modifica operata dall'accusa che ha accolto parte delle argomentazioni della consulenza tecnica della difesa, vede il suo oggetto ora circoscritto alla distrazione di complessivi euro 85mila circa, di cui, in particolare, euro 28mila impiegati dall'amministratore per finanziamento a favore della società di famiglia SALT s.r.l. e gli altri 56mila correlati al risultato di movimentazioni dalla cassa della fallita verso la società FPV.

Sostanzialmente incontroverso il fatto storico, secondo la difesa, nel caso di specie non si apprezzerrebbero l'elemento oggettivo della bancarotta per distrazione, quanto all'offensività correlata alla sua natura di reato a pericolo concreto, e l'elemento soggettivo, quanto a dolo e fraudolenza, aspetti su cui, comunque, la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente motivato. Nel senso indicato avrebbero dovuto essere adeguatamente considerate le condizioni della fallita che aveva un buon patrimonio netto nonché i risultati stessi del fallimento che indicavano un deficit puro di soli euro 2.000.

2.2. Le sentenze, invero, hanno preso in considerazione i profili così esposti.

2.2.1. La sentenza di primo grado ha efficacemente rimarcato come il finanziamento a favore di SALT fosse stato effettuato in un più ampio contesto in cui la fallita era stata adibita ad operazioni finanziarie che rispondevano all'unico interesse della società di famiglia così beneficiata. Secondo la ricostruzione operata risultava in evidenza «il contesto in seno al quale il finanziamento de quo è stato erogato, contesto connaturato dall'utilizzo promiscuo da parte dell'imputato, nella sua qualità di Amministratore, delle società al medesimo facenti capo». Si trattava di utilizzo che, secondo la medesima impostazione di asservimento della fallita alle esigenze di altre società del gruppo, aveva portato alla erogazione delle diversificate prestazioni contestate, tutte attuate «in spregio del principio di autonomia patrimoniale che connatura le società di capitali» ed in modo «privo di qualsivoglia forma di collegamento con l'attività di impresa e di qualsiasi tipo di vantaggio economico per la società erogante, la quale, ancora una volta, si è vista depauperata di parte del proprio patrimonio senza alcuna utilità in cambio, senza alcun collegamento con l'oggetto sociale e con l'attività di impresa, senza che venisse adottata qualsivoglia misura tesa a garantire il ceto creditorio. Il tutto tramite l'adozione di un atto intrinsecamente pericoloso per la "salute" dell'impresa e, per tali e tante ragioni, avente natura distrattiva».

Considerazioni analoghe erano espresse dal Tribunale in ordine ai rapporti della fallita con la FPV Immobiliare, in ordine ai quali era pure emerso che «FPV IMMOBILIARE, al pari di SALT, sia una società sempre facente capo alla famiglia GAVINA e che, proprio come SALT, svolge un'attività commerciale che nulla ha a che fare con quella posta in essere da MONTESERRA, né fa parte con quest'ultima di un gruppo di imprese formalmente costituito. A ciò si aggiunga il fatto che le movimentazioni di cassa intercorse tra MONTESERRA e FPV IMMOBILIARE per complessivi € 56.000, accertate dal Curatore Fallimentare nell'ambito della propria attività di ricostruzione del movimento degli affari della società fallita, non hanno trovato giustificazione nella peraltro lacunosa contabilità fornita al Curatore dall'odierno imputato, né idonea giustificazione è stata sul punto addotta dalla Consulente della difesa».

2.2.2. La sentenza impugnata, muovendo dalle considerazioni espresse dal primo giudice, in risposta ai motivi di appello ha puntualmente osservato che la fallita non aveva ricevuto alcun corrispettivo o vantaggio per il finanziamento di euro 28.495 in favore di Salt, né per i prelevamenti per cassa fatti confluire a FPV Immobiliare per euro 56.000. Al riguardo, ha osservato come risultasse «irrelevante che il deficit secco di Monteserra fosse solo di € 21.968,26, o,

addirittura che, scomputati gli onorari dei professionisti che avevano seguito le procedure, concordato prima e fallimento poi, il passivo si fosse ridotto a soli euro 2.000, in quanto nel caso in oggetto non si tratta di un deficit non giustificato da costi, perdite e oneri di gestione, ma di due specifici episodi distrattivi in ordine ai quali il Gavina non ha fornito giustificazione alcuna».

2.3. Le conclusioni così assunte si mostrano coerenti alle coordinate ermeneutiche poste dalla giurisprudenza di legittimità nella materia in esame.

2.3.1. È pressoché superfluo premettere che la bancarotta fraudolenta patrimoniale costituisce reato di pericolo concreto (cfr. *ex multis* Sez. 5 Sent., 01/07/2020, n. 27930, rv. 279636-02; Sez. 5 Sent., 18/12/2019, n. 9398, rv. 278323-01) che ha riguardo alle condotte che pregiudicano la garanzia patrimoniale dei creditori dell'impresa mediante atti che sottraggano risorse alla stessa impresa senza un suo interesse in certa misura corrispettivo.

In quanto appunto reato di pericolo concreto e non di danno, diversamente dalle fattispecie di cui all'art. 223 comma 2 l. fall., la fattispecie non richiede che la condotta abbia causato direttamente il dissesto o l'insolvenza (Sez. U, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266804 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 9769 del 02/02/2018, Rv. 272800 - 01] e, tantomeno, il fallimento che, d'altro canto, si pone quale condizione obiettiva di punibilità (Sez. 5 - , Sentenza n. 2899 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274610 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 53184 del 12/10/2017, Rv. 271590 - 01).

Ai fini della integrazione della distrazione nemmeno è necessario che, nel momento in cui è compiuto l'atto depauperativo, la società sia già in stato di insolvenza (v. Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 7437 del 15/10/2020, dep. 25/02/2021, Rv. 280550 - 02 secondo cui, appunto, «(i)n tema di bancarotta fraudolenta, la condotta di "distrazione" si concreta in un distacco dal patrimonio sociale di beni cui viene data una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori, non rilevando se in quel momento l'impresa versi in stato di insolvenza»).

2.3.2. In sé l'elemento oggettivo della bancarotta per distrazione è costituito da un atto di depauperamento della garanzia patrimoniale che non trovi causa in un interesse dell'impresa. Di rimando, si connota quale distrattiva una estromissione di una risorsa dal patrimonio societario in carenza di un corrispettivo concreto ed effettivo. E' consolidato al riguardo l'assunto secondo cui «(i)ntegra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori»

(Sez. 5 - , Sentenza n. 36850 del 06/10/2020, Rv. 280106 – 01. Cfr. anche Sez. 5 - , Sentenza n. 15803 del 27/11/2019, dep. 26/05/2020, Rv. 279089 – 01).

2.3.3. L'avvertita esigenza di selezionare le condotte la cui rilevanza penale è subordinata alla condizione estrinseca della dichiarazione di fallimento ha condotto la giurisprudenza a ricercare indici complementari capaci di conferire effettività all'inquadramento della bancarotta quale reato di pericolo concreto che, pertanto, è integrato da quelle condotte che, secondo una prognosi postuma, risultano idonee a integrare un pregiudizio alla massa dei creditori, avuto riguardo alla tipologia dell'atto, al contesto della sua commissione, alla sua correlazione con l'oggetto dell'attività.

E' stato così riconosciuto che «(i)n tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa» (Sez. 5, Sentenza n. 38396 del 23/06/2017, dep. 01/08/2017, Rv. 270763 – 01. Cfr. *ex multis* Sez. 5 Sent., 19/01/2021, n. 12052, rv. 280898-01).

Secondo convergente articolazione, ai fini della verifica della fattispecie si richiede che «la valutazione del pericolo sia condotta con giudizio *ex ante* (ancorché al momento della declaratoria dello stato di insolvenza), e in riferimento agli atti depauperativi compiuti nella cd. zona di rischio penale (cfr. Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879, in motivazione, e Sez. 5, n. 18517 del 22/2/2018, Lapis, Rv. 273073), e alla qualità oggettiva della distrazione, ancorché realizzata in un tempo lontano dal fallimento, se particolarmente condizionante in negativo per le sorti future della società.(Sez. 5 -n. 28941 del 14/02/2024,Rv. 287059) » (Sez. 5, Sentenza, 16/06/2025, n. 28625, n.m., in motivazione).

Si tratta di criteri che, siccome funzionali a chiarire la valenza depauperativa della garanzia patrimoniale di atti altrimenti ambigui, non incidono sulla connotazione distrattiva di atti che costituiscano il distacco di una risorsa concretamente apprezzabile dell'impresa senza un interesse di questa.

2.4. Alla stregua delle premesse poste, è dato affermare che, come anticipato, le due sentenze conformi non sono incorse nella violazione di legge e nei vizi di motivazione denunciati dal ricorrente.

2.4.1. Correttamente pericolosità in concreto ed indici di fraudolenza sono stati individuati nell'impiego di consistenti risorse finanziarie della Monteserra s.r.l., mediante dazioni dirette (a SALT) o indirette (a FPV Immobiliare) a favore di diverse società facenti capo alla medesima famiglia senza nessuna contropartita, immediata o futura, per la fallita, con un pregiudizio che si è conservato all'atto del dissesto e sino alla dichiarazione di fallimento.

L'offensività tipica del fatto è idoneamente riconoscibile, da un lato, nel contenuto intrinsecamente ed univocamente depauperativo, dall'altro, nel contesto che la sentenza del Tribunale ha puntualmente descritto individuandolo nel quadro in cui la fallita era stata posta al servizio finanziario di altre società facenti capo alla medesima famiglia.

Nemmeno rileva, sotto tale profilo, quella che è la dimensione finale del deficit, posto che è sufficiente osservare che gli ammanchi, da un lato, non sono stati irrilevanti in quanto hanno sottratto risorse finanziarie significative, senza riparazione nella fase del dissesto, dall'altro hanno comunque provocato un pericolo concreto alle pretese della massa dei creditori. D'altro canto, il dissesto è vicenda che si correla allo squilibrio irreversibile economico-finanziario, su cui la stessa consistenza patrimoniale esercita una valenza soltanto eventuale ed indiretta.

2.4.2. Appaiono, pertanto, prive di illogicità le conclusioni della sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistenti elemento oggettivo e soggettivo della contestata distrazione.

In particolare, quanto al secondo profilo, la vicenda specifica si iscrive nel quadro in cui, insieme a quella relativa al rilascio di fideiussioni, manifesta il consapevole asservimento della fallita società immobiliare alla funzione di fonte finanziaria delle società della famiglia GAVINA, in termini che rendevano complessivamente evidente il pregiudizio per la integrità patrimoniale della stessa.

3. Il secondo motivo è infondato.

3.1. In sintesi, secondo la prospettazione difensiva, la sentenza impugnata non avrebbe considerato e dimostrato con motivazione logica rispetto alle risultanze il coefficiente psicologico di prevedibilità del dissesto generato dalle condotte dolose individuate nel rilascio delle fideiussioni.

3.2. Al riguardo merita richiamarsi i tratti della fattispecie rilevanti nella prospettiva in esame.

3.2.1. Sotto il profilo oggettivo, qui nemmeno direttamente in questione, la fattispecie della causazione del fallimento mediante operazioni dolose, prevista dal comma 2 n.2 dell'art. 223 l. fall. costituisce reato di danno che si distingue per natura e struttura da quello di pericolo concreto rappresentato dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale, richiamata nel contesto della bancarotta impropria dal comma 1 dell'articolo citato.

Secondo la consolidata ricostruzione giurisprudenziale, in particolare, elementi costitutivi ed insieme distintivi della fattispecie sul piano oggettivo sono individuati da: a) condotte che, integrando una sorta di sviamento o abuso delle funzioni amministrative (che integra il nucleo storico del complesso di previsioni dell'art. 223 comma 2 cit.), in modo articolato ed indiretto determinano un effetto depauperativo del patrimonio; b) il nesso causale tra tali condotte e la determinazione del dissesto.

Laddove la tipicità della fattispecie di cui all'art. 216 comma 1 n. 1) l. fall. consiste in atti immediatamente depauperativi del patrimonio dell'impresa con conseguente pericolo di dispersione della garanzia dei creditori, da verificarsi in concreto all'atto del fallimento, la struttura dei reati di cui all'art. 223 comma 2° n. 2 l. fall. li descrive come delitti di danno causalmente orientati, in cui l'impoverimento della garanzia patrimoniale costituisce un effetto indiretto delle condotte. E' stato così affermato che la fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose, prevista dall'art. 223, comma secondo, n. 2, L. Fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato e si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1), L. Fall. - in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione "*ex ante*", da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata (cfr. Sez. 5, 10/05/2021, n. 30188; Sez. 5, 18/02/2021, n. 22765).

3.2.3. Quanto all'elemento soggettivo, la giurisprudenza è consolidata nel riconoscere che si verte al cospetto di fattispecie a connotazione preterintenzionale, in relazione alla quale l'elemento soggettivo si declina in maniera differenziata sulle distinte componenti oggettive.

3.2.3.1. In tal senso, si è inizialmente affermato che «(in) tema di fallimento determinato da operazioni dolose, che si sostanzia in un'eccezionale ipotesi di

fattispecie a sfondo preterintenzionale, l'onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà dell'amministratore della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società, nonché dell'astratta prevedibilità dell'evento di dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare» (Sez. 5 Sent., 03/04/2014, n. 38728, rv. 262207, in cui si è ritenuta correttamente affermata la responsabilità, ex art. 223, comma secondo, n. 2., l. fall., nei confronti dell'amministratore di una società che con le sue condotte, in particolare l'accensione di un ingente mutuo; il pagamento delle sole due prime rate del piano di ammortamento, nonostante la società avesse liquidità per farvi fronte e la conservazione assolutamente imprudente ed illogica della liquidità così ottenuta non già in banca ma nella cassaforte della sede sociale poi oggetto di furto, ha integrato le operazioni dolose che hanno causato il dissesto della società. Cfr. anche Sez. V Sent., 18/02/2010, n. 17690, rv. 247315).

3.2.3.2. Nel solco così segnato, la giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, via via specificato il coefficiente psicologico necessario per l'imputazione dell'evento, di pari passo alla più generale elaborazione messa a punto in materia di reato preterintenzionale nella prospettiva di personalizzazione della responsabilità penale.

Dopo avere affermato che la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione delle operazioni dolose si accompagna, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, Sentenza n. 45672 del 01/10/2015, Rv. 265510 – 01), questa Corte di legittimità ha anche chiarito che «(i)n tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, è necessaria la volontà e consapevolezza dell'agente di realizzare operazioni arrecanti all'impresa un pregiudizio patrimoniale, inteso nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con gli interessi della società, ma non anche il dissesto, che deve essere soltanto prevedibile » (Sez. 5, Sentenza n. 15134 del 31/03/2026, Rv. 289874 – 01).

E' stato anche precisato che «in ossequio ai principi costituzionali, la prevedibilità dell'evento non voluto deve essere declinata non in astratto ma in concreto, valorizzando quindi tutti gli elementi del caso specifico, dovendosi bandire meccanismi automatici e generalizzanti dietro cui può nascondersi lo spettro di una responsabilità oggettiva (cfr. Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv. 288351 - 01) » (Sentenza n. 15134/2026 cit. in motivazione).

Alla consapevole volontà di compiere operazioni capaci di arrecare pregiudizio alla società, quindi, deve fare seguito la prevedibilità in concreto del dissesto non voluto.

3.3. Le sentenze conformi hanno qualificato la fattispecie senza discostarsi dai principi così richiamati, con riguardo alle questioni sollevate nel ricorso.

3.3.1. Il Tribunale ha messo in evidenza in sintesi che: a) il rilascio delle fideiussioni, ove non integrativo di fattispecie direttamente distrattiva, era certamente operazione dolosa di marcata pregnanza in quanto effettuato in conflitto di interesse dall'amministratore, al di fuori di un interesse societario, senza corrispettivo ex ante e senza alcun vantaggio, ma con concreto e vasto pregiudizio per la fallita; b) il fallimento – inteso quale dissesto secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidata – era stato causato proprio dal rilascio delle fideiussioni; c) l'amministratore che aveva rilasciato e rinnovato le fideiussioni per importi che eccedevano il patrimonio societario non poteva non avvedersi del rischio cui esponeva la società.

Replicando alle osservazioni difensive, la sentenza di primo grado ha anche correttamente osservato che «(a) nulla rileva il fatto che il GAVINA possa aver accompagnato il rilascio delle fideiussioni *de quibus* ad altre distinte fideiussioni dal medesimo rilasciate, unitamente ai restanti soci, quali persone fisiche, essendo sufficiente ad integrare il reato così disciplinato e previsto dalla fattispecie incriminatrice di cui al secondo comma n. 2 dell'art 223 L.F. il fatto che il medesimo, violando i propri doveri di amministratore della MONTESERRA, abbia impegnato quest'ultima avanti il ceto bancario tramite il rilascio di plurime fideiussioni in favore di un soggetto terzo, per l'appunto SALT, in ragione del *quantum* garantito, superiore al capitale sociale, *ictu oculi* intrinsecamente ed oggettivamente pericolose per la salute dell'impresa, la cui successiva escussione ha cagionato il fallimento della società, quale evento del reato che si pone rispetto alle fideiussioni in parola - e, per l'effetto, rispetto alla condotta dell'imputato - in un rapporto di causalità diretta sotto il profilo del nesso eziologico».

3.3.2. Sulla medesima linea la Corte di appello, offrendo risposta alle principali ragioni di appello sul tema, ha rimarcato che il dissesto e il fallimento della Monteserra erano stati indubitabilmente cagionati dall'escussione delle fideiussioni rilasciate, per oltre un milione di euro e senza giustificazione alcuna, in favore di Salt srl. Circostanza che, come rimarcato già dal Tribunale, non era privata di rilievo dalla allegazione difensiva secondo cui analoghe fideiussioni erano state rilasciate anche dalla famiglia Gavina. Tale fatto, pur vero, secondo la Corte territoriale non aveva impedito che anche il patrimonio della società Monteserra

fosse fatto oggetto di escussione dalle banche, escussione che aveva determinato il fallimento della società.

La circostanza che le fideiussioni erano sorte nel 2005 in favore di Unicredit e nel 2011 in favore di Intesa San Paolo non era dirimente nella prospettiva previsionale qui specificamente in rilievo, posto anche che le predette garanzie erano state rinnovate e la Salt, poi dichiarata fallita prima di Monteserra era in stato di difficoltà finanziaria.

Era in ogni caso dirimente e decisiva la considerazione che la società Monteserra e i suoi creditori non avevano tratto alcun vantaggio dal rilascio di tali fideiussioni. Il Gavina si era reso perfettamente conto, nel rilasciare le fideiussioni di oltre un milione di euro a carico di Monteserra (importo superiore al capitale sociale) di esporre la società al rischio del fallimento, ma aveva ugualmente agito in quanto mosso dall'intento di favorire un'altra sua società, la Salt, in serie difficoltà economiche.

3.3.3. Le argomentazioni offerte danno puntualmente conto della ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata.

3.3.3.1. Sotto il profilo oggettivo risulta idoneamente accertata la concessione da parte della fallita di fideiussioni non rispondenti ad alcun suo interesse diretto o indiretto e volte a favorire altra società dell'area familiare dell'imputato, con impegno economico potenziale superiore al patrimonio societario.

Si tratta di fatto la cui valenza depauperativa è stata contestata nella forma della bancarotta per operazioni dolose, in termini che certamente non vanno a svantaggio dell'imputato che, del resto, ha articolato le sue difese proprio avvalendosi della maggiore complessità della fattispecie così richiamata.

È del resto indubbia la connotazione pregiudizievole del rilascio di garanzie, che, prive di collegamento con l'oggetto e l'interesse societario, abbiano determinato un'esposizione della società poi fallita per importi superiori al suo stesso patrimonio.

Secondo quanto pure accertato, pacifica è la valenza causale delle condotte così ricostruite, come rimarcato dal fatto incontrovertito che era stata l'escussione delle fideiussioni a determinare il dissesto e il fallimento.

3.3.3.2. Nemmeno è dubbia la ricorrenza del richiesto coefficiente di imputazione psicologica della causazione del dissesto. La concessione ed il rinnovo delle garanzie fideiussorie a vantaggio della SALT in avanzate difficoltà economiche e in misura eccedente il patrimonio della società garante costituiscono atti in relazione ai quali la prevedibilità della incidenza causale sul dissesto non pare meritevole di particolari argomentazioni.

3.4. La motivazione così offerta, mentre appunto correttamente argomenta la ricorrenza dei necessari profili della fattispecie, offre anche risposta, ove pure in modo implicito, alle osservazioni dedotte in appello.

3.4.1. Quanto al carattere notevolmente risalente delle fideiussioni rispetto all'evento fallimento, la Corte d'appello ha evidenziato come, ove pure risalente potesse considerarsi il rilascio delle predette garanzie, non altrettanto valeva per i loro diversificati rinnovi, gli ultimi dei quali erano intervenuti nel 2014 e nel 2013.

3.4.2. Quanto alla natura di operazione routinaria ed imposta dalle banche evocata dalla difesa, trattasi di aspetto irrilevante in quanto nulla implica sul piano della attitudine della operazione a produrre un pregiudizio ed alla riconoscibilità di tale attitudine.

3.4.3. Quanto alla presenza di fideiussioni personali di tutta la famiglia Gavina, come osservato in modo convergente in primo e secondo grado, si tratta di aspetto che non privava l'operazione di capacità di pregiudizio nei confronti della società, tanto più che nemmeno consta di quali dimensioni e di che tipo di beni fossero titolari i familiari.

3.4.4. Quanto alla presenza di garanzia a prima richiesta prestata dal Fondo di garanzia istituito presso Mediocredito Centrale S.p.a. a copertura di almeno il 50% dell'importo garantito dalle fideiussioni, trattasi di argomento introdotto in termini assolutamente generici tanto più che non si intende quale affidamento avesse dovuto riporre l'imputato sull'argomento giuridico così declinato.

L'argomento, nel quadro già regolato dall'art. 4.4 del Decreto Ministeriale 23 settembre 2005 secondo cui «sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria», trae spunto da isolata pronuncia di merito (Tribunale di Torino, sentenza del 4.7.2022), resa peraltro in sede di sospensiva ex art. 649 cod. proc. civ., la quale ha tratto dalla norma la conclusione della nullità parziale delle fideiussioni anche personali rilasciate per debiti già garantiti da fondi pubblici. Di talché, pare doversi inferire completando l'ellittica argomentazione sul punto offerta dal motivo di ricorso, era dimidiato oggettivamente l'impegno discendente dalle garanzie prestate o, comunque, tale poteva essere la convinzione del Gavina.

Come premesso, la pronuncia richiamata è rimasta isolata, avendo la giurisprudenza di merito successiva (cfr. *ex multis* Trib. Mantova 17/02/2025) precisato come la disposizione non fosse applicabile alle fideiussioni rilasciate da privati, come del resto poi chiarito espressamente dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 3.10.2022.

A prescindere dalla infondatezza oggettiva del presupposto richiamato e dalla carente specificazione della sua incidenza nel caso concreto, ai fini dello scrutinio dell'elemento soggettivo qui in esame appare comunque dirimente osservare che

la pronuncia che avrebbe dovuto fondare l'affidamento dell'imputato (emessa appunto dal tribunale di Torino in data 17/02/2022) era ampiamente successiva al rilascio ed al rinnovo delle garanzie nonché persino alla data del fallimento sicché è da escludere in radice che possa avere concorso a determinare il comportamento dell'imputato sul punto qui di interesse.

3.5. In conclusione, la sentenza impugnata ha riconosciuto il necessario coefficiente di prevedibilità in concreto dell'evento in termini che resistono alle censure difensive.

4. Il terzo motivo è inammissibile.

4.1. La sentenza di primo grado ha ritenuto la sussistenza delle aggravanti contestate («In ragione dell'incensuratezza dell'imputato, della condotta processuale nonché della sua età anagrafica si ritengono in ogni caso concedibili le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti contestate, con conseguente diminuzione della pena ad anni 2 e mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di legge») che ricomprendevano anche quella del danno patrimoniale di rilevante gravità. La prevalenza assegnata alle attenuanti, ovviamente, non incide sul riconoscimento che, anzi, presuppone.

La sentenza di appello, pronunciandosi sulla richiesta di riconoscimento della attenuante del danno di speciale tenuità, l'ha esclusa affermando: «Il danno cagionato dall'imputato non è affatto di speciale tenuità sia per l'ammontare delle fidejussioni, oltre un milione di Euro, poste in essere in favore della società Salt, sia per l'ammontare delle distrazioni pari a€ 84.495».

Soprattutto deve notarsi che lo stesso atto di appello, pur chiedendo il riconoscimento dell'attenuante, nemmeno ha impugnato il riconoscimento della opposta aggravante.

E', pertanto, implicitamente precluso il relativo esame posto che aggravante e attenuante hanno riguardo all'opposta declinazione concreta del medesimo parametro costituito dalla entità del danno patrimoniale che l'aggravante esige rilevante e l'attenuante richiede di speciale tenuità.

4.2. Ad ogni modo, il danno patrimoniale non è di speciale tenuità.

Nella determinazione del danno qui rilevante deve aversi riguardo al pregiudizio patrimoniale che è derivato globalmente dal reato in modo specifico, in termini assoluti e non percentuali sul passivo o sul patrimonio complessivo.

Nel caso in esame, a tutto concedere, è soltanto genericamente addotto che il rilevante danno associabile alla esposizione finanziaria determinata dalle

fideiussioni sia stato ridotto dalle concorrenti fideiussioni pubbliche e familiari. Ciò mentre certamente non minimale è già il danno derivato esclusivamente dalle due distrazioni.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 19/03/2026

Il Consigliere estensore
FEDERICO MARIA MERIGGI

Il Presidente
ROSA PEZZULLO